



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 10 luglio 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. n. 13/2024/INPR del 23 febbraio 2024 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2024;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR, n. 10/2022/INPR;

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati finanziari desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente n. 19 del 08/11/2023 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti esercizi 2019/2021 del Comune di Ossi;

Visto il questionario sul rendiconto per la gestione finanziaria degli esercizi 2019, 2020 2021 e 2022 rilevati nel sistema Con.Te;

Vista la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"* e sul portale BDAP del MEF;

Richiamata integralmente la deliberazione di questa Sezione n. 158/2024/PRSE del 11 settembre 2024;

Vista la nota n. 2708 del 25 giugno 2025 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 10 luglio 2025;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

La Sezione, con la deliberazione n. 158/2024/PRSE del 11 settembre 2024, esaminati i rendiconti 2019, 2020 e 2021 del comune di Ossi e ritenendo superate, alla luce dei chiarimenti forniti, le molteplici criticità illustrate nella deliberazione n. 14/2024/PRSE del 23 febbraio 2024, invitava, in conclusione, l'Ente a fornire evidenza contabile della composizione della cassa vincolata.

Tanto premesso, la Sezione, procede all'esame di quanto controdedotto dal Comune di Ossi con la nota prot. n. 1867 del 14 aprile 2025.

Dalla documentazione contabile ricevuta, si evince che sono stati movimentati i capitoli con vincolo di entrata e di uscita, sia in conto competenza che in conto residui per tutte le annualità richieste. La Sezione ha successivamente ricalcolato il saldo della cassa vincolata tenuto conto dei documenti contabili forniti nel sopra menzionato riscontro istruttorio, pervenendo alle seguenti conclusioni:

Cassa vincolata:

Calcolo del fondo cassa vincolata nel triennio 2019/2023

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023
Entrate destinazione vincolata (incassate c/ residui + c/ competenza)	4.068.746,17	2.752.958,46	2.791.314,87	3.232.601,85	4.981.323,27
(-) Uscite destinazione vincolata (pagate c/ residui + pagate c/ competenza)	2.291.485,45	2.803.526,72	2.765.701,04	2.899.613,21	4.064.377,97
(=) Saldo cassa vincolata	177.7260,72	-50.568,26	25.613,83	332.988,64	916.945,30

Fonte dati: rielaborazione Corte dei conti sulla base della documentazione contabile del riscontro istruttorio nota prot.1867 del 14 aprile 2025

Si annota che nel conto del tesoriere, relativo alle annualità in esame, risulta, tuttavia, valorizzato un importo costante di cassa vincolata pari a 24.906,16 euro, diverso da quanto esposto nella tabella sopra riportata.

Il calcolo (rectius ricalcolo) del fondo cassa vincolata nel triennio 2019/2023, effettuato dall'Ufficio istruttore, è stato oggetto, per le vie brevi, di contraddittorio con l'Ente che, in data 16 maggio 2025 con nota prot. n. 2336, ha depositato una integrazione istruttoria nella quale il Responsabile dei servizi finanziari si allinea ai saldi della cassa vincolata esposti nella tabella di cui sopra, precisando che "per mero errore materiale",

causato dal mancato inserimento manuale dei dati finanziari nel sistema gestionale del Comune, è stato riportato l'importo di 24.906,16 (ossia quello presente nel primo riscontro istruttorio). Si rappresenta, inoltre, che, dall'esercizio 2024, il saldo della cassa vincolata è stato calcolato e riportato correttamente sia nel conto dell'Ente che in quello del tesoriere.

Ciò posto, si ritiene utile rammentare all'Ente che l'operazione di ricognizione delle giacenze della cassa vincolata può svolgersi anche in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa, a opera dell'organo di revisione, con la periodicità stabilita dall'art. 223 del TUEL, sebbene il punto 10.6 dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 abbia formalmente esplicitato l'obbligo per il responsabile finanziario di effettuare la ricognizione in oggetto soltanto con riferimento all'esercizio 2015, ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità armonizzata. Tuttavia, nulla osta a quanto sopra esposto, anzi la circostanza appare trovare sostegno e conferma da un lato nell'art. 153 TUEL comma 4¹, in stretta connessione con la funzione autorizzatoria che il legislatore assegna, non solo agli stanziamenti di competenza, ma anche agli stanziamenti di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione (art. 164 TUEL, nonché punto 1 dell'All. 1 e punto 2 dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2018); e dall'altro, nell'esigenza di facilitare le operazioni del Tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata, posto che, in denegata ipotesi, risulterebbe complesso ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 TUEL (fra le tante: Sez. contr. Marche, del. nn. 20, 23, 26 e 78/2022, Sez. contr. Calabria, del. n. 113/2021/PRSP).

L'importanza di una corretta gestione della cassa vincolata, si rinviene in particolare per la riduzione dei rischi connessi ad un eventuale e successiva situazione di insufficienza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano state inizialmente destinate; fermo restando che *“Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico,*

¹ Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, di iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative" (Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG).

Inoltre, si vuole evidenziare un ulteriore e collegato aspetto, ossia la distinzione tra le entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento, dalle entrate vincolate in base all'articolo 187, comma 3 ter, lettera d) derivanti da risorse straordinarie accertate, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica. Ciò posto, solo con riguardo alle prime si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195² e 222³ del Tuel, per cui l'ente locale deve contabilizzare regolarmente e con attenzione queste risorse per controllare il loro eventuale utilizzo, nonché per l'esatta determinazione

Infine, per completezza, si deve dare conto che l'art. 180, c. 3, lett. d) è stato novellato dall'articolo 6, comma 6 octies, del d.l. 7 maggio 2024 n. 60, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 luglio 2024, n. 95 che ha espunto il riferimento ai vincoli derivanti dalla legge. La Sezione si riserva di verificare l'impatto della richiamata novella sui futuri cicli di bilancio, posto che sarà necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, anche attraverso adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata.

Riassumendo, le irregolarità che sono state fin qui rilevate, sebbene non siano state associate ad una condizione di squilibrio del bilancio, né a una sovrastima della quota disponibile e/o distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, dovranno, comunque, essere oggetto di rigorosa cura da parte del Comune di Ossi al fine di preservare la corretta gestione finanziaria e garantire il più ampio rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle poste contabili presenti nei documenti di bilancio.

P.Q.M.

² Utilizzi entrate vincolate.

³ Anticipazioni di tesoreria.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti nei futuri e prossimi controlli, segnalata la sopradescritta irregolarità e criticità, richiede al Comune di Ossi di allineare i saldi della cassa vincolata degli esercizi 2019-2023 secondo quanto partitamente esposto in parte motiva.

RACCOMANDA

Al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del comune di Ossi nello specifico:

- la massima attenzione nella corretta contabilizzazione/movimentazione della cassa vincolata nel rispetto della normativa prevista dal d.lgs. 118/11 e dal Testo Unico Enti Locali (TUEL);
- la corretta e veritiera conciliazione delle risultanze contabili del Tesoriere con quanto riportato dal gestionale contabile utilizzato dall'Ente;
- l'utilizzo dell'applicativo "Con.Te" quale canale ufficiale e principale per la trasmissione degli atti rientranti nei controlli previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Ossi.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci



Depositata in Segreteria il 10 luglio 2025

Il Presidente

Antonio Contu



Il Funzionario preposto

Angioni Anna

